

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2005

recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Algeria, le Bahamas e Grenada

[notificata con il numero C(2005) 2551]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/501/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽²⁾, elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della citata decisione elenca i nomi dei paesi e dei territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽³⁾, mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) Le decisioni della Commissione 2005/498/CE ⁽⁴⁾, 2005/499/CE ⁽⁵⁾ e 2005/500/CE ⁽⁶⁾ stabiliscono condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Algeria, dalle Bahamas e da Grenada. Questi paesi dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco che figura nella parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE.

(3) A fini di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli elenchi in questione.

(4) Occorre pertanto modificare la decisione 97/296/CE.

(5) La decisione dovrebbe applicarsi dalla stessa data stabilita per le decisioni 2005/498/CE, 2005/499/CE e 2005/500/CE in relazione alle importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Algeria, dalle Bahamas e da Grenada.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 agosto 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/219/CE (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 55).

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 92 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 99 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE

AE — Emirati Arabi Uniti	LK — Sri Lanka
AG — Antigua e Barbuda	MA — Marocco
AL — Albania	MG — Madagascar
AN — Antille Olandesi	MR — Mauritania
AR — Argentina	MU — Maurizio
AU — Australia	MV — Maldive
BD — Bangladesh	MX — Messico
BG — Bulgaria	MY — Malaysia
BR — Brasile	MZ — Mozambico
BS — Bahamas	NA — Namibia
BZ — Belize	NC — Nuova Caledonia
CA — Canada	NG — Nigeria
CH — Svizzera	NI — Nicaragua
CI — Costa d'Avorio	NZ — Nuova Zelanda
CL — Cile	OM — Oman
CN — Cina	PA — Panama
CO — Colombia	PE — Perù
CR — Costa Rica	PG — Papua Nuova Guinea
CS — Serbia e Montenegro ⁽¹⁾	PH — Filippine
CU — Cuba	PF — Polinesia Francese
CV — Capo Verde	PM — St Pierre e Miquelon
DZ — Algeria	PK — Pakistan
EC — Ecuador	RO — Romania
EG — Egitto	RU — Russia
FK — Isole Falkland	SA — Arabia Saudita
GA — Gabon	SC — Seicelle
GD — Grenada	SG — Singapore
GH — Ghana	SN — Senegal
GL — Groenlandia	SR — Suriname
GM — Gambia	SV — El Salvador
GN — Guinea	TH — Thailandia
GT — Guatemala	TN — Tunisia
GY — Guiana	TR — Turchia
HK — Hong Kong	TW — Taiwan
HN — Honduras	TZ — Tanzania
HR — Croazia	UG — Uganda
ID — Indonesia	UY — Uruguay
IN — India	VE — Venezuela
IR — Iran	VN — Vietnam
JM — Giamaica	YE — Yemen
JP — Giappone	YT — Mayotte
KE — Kenya	ZA — Sud Africa
KR — Corea del Sud	ZW — Zimbabwe.
KZ — Kazakistan	

⁽¹⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AM — Armenia ⁽¹⁾	FJ — Figi
AO — Angola	IL — Israele
AZ — Azerbaigian ⁽²⁾	MM — Myanmar
BJ — Benin	SB — Isole Salomone
BY — Bielorussia	SH — Sant'Elena
CG — Repubblica del Congo ⁽³⁾	TG — Togo
CM — Camerun	US — Stati Uniti d'America.
ER — Eritrea	

⁽¹⁾ Autorizzazione unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

⁽²⁾ Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale.

⁽³⁾ Autorizzazione unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»